

ACCORDO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AGENTI E SUBAGENTI DELL'INA-ASSITALIA 1986

INDICE

- Art. 1** Sfera di applicazione
- Art. 2** Subagente professionista: definizione
- Art. 3** Oggetto dell'incarico
- Art. 4** Oneri differiti
- Art. 5** Esercizi annuali - Provvigioni - Premi – Impresa
- Art. 6** Cauzione
- Art. 7** Procuratore del Subagente
- Art. 8** Competenza degli affari
- Art. 9** Riduzione d'incasso per cessazione di esercizio, cessione nonché riduzione del territorio della Subagenzia
- Art. 10** Regolamento degli storni
- Art. 11** Provvigioni su premi incassati dall'Agente Generale direttamente o a mezzo di propri incaricati o compensati con indennità di sinistri e provvigioni su penali di storno
- Art. 12** Pagamento a mezzo cambiali
- Art. 13** Imposte e tasse a carico del Subagente
- Art. 14** Scioglimento del contratto di Subagenzia
- Art. 15** Preavviso ed indennità sostitutiva
- Art. 16** Recesso dell'Agente Generale
- Art. 17** Recesso del Subagente
- Art. 18** Recesso per limiti di età
- Art. 19** Recesso per invalidità totale del Subagente
- Art. 20** Recesso per morte del Subagente
- Art. 21** Recesso per giusta causa
- Art. 22** Recesso per interdizione o restrizione della libertà personale del Subagente
- Art. 23** Provvigioni spettanti al Subagente dopo la cessazione dell'incarico
- Art. 24** Oneri e responsabilità del Subagente cessato
- Art. 25** Successione nella Subagenzia di familiari del Subagente
- Art. 26** Certificato di gestione
- Art. 27** Riconsegne all'Agente Generale
- Art. 28** Indennità di risoluzione per i rami: Furto, Incendio, Infortuni, Malattie, Responsabilità Civile, Responsabilità Civile Auto, Automobili Rischi Diversi e Vetri
- Art. 29** Indennità sull'incremento del monte premi dei rami elencati all'art. 28
- Art. 30** Indennità in base agli incassi dei rami elencati all'art. 28
- Art. 31** Indennità in base alle provvigioni dei rami elencati all'art. 28
- Art. 32** Calcolo delle indennità ramo vita
- Art. 33** Indennità per il ramo bestiame
- Art. 34** Indennità per il ramo grandine
- Art. 35** Indennità relativa al ramo trasporti
- Art. 36** Indennità per altri rami
- Art. 37** Pagamento delle indennità
- Art. 38** Subagenzia gestite da più Subagenti - attribuzione delle attività

- Art. 39** Cambiamento di gestione dell'Agenzia Generale
Art. 40 Effetto liberatorio delle indennità
Art. 41 Rivalsa
Art. 42 Condizioni più favorevoli
Art. 43 Decorrenza e durata
-

**L'anno 1986, il giorno 27 novembre in Palermo
tra
l'Associazione Nazionale Agenti INA - Assitalia (ANAGINA)
e
l'Associazione Nazionale Subagenti INA - Assitalia (ANSAINA)
si è stipulato il seguente accordo:**

Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente accordo regola esclusivamente i rapporti tra Agenti Generali INA-Assitalia e i Subagenti professionisti, comunque denominati, così come definiti all'art. 2.

Nota a verbale all'art. 1:

Il presente accordo sarà applicabile agli Agenti Generali INA-Assitalia soltanto previa approvazione del Consiglio Nazionale ANAGINA.

Il presente accordo sarà applicabile ai Subagenti INA-Assitalia rappresentati dall'ANSAINA soltanto previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'ANSAINA stessa.

Art. 2 - Subagente professionista: definizione

E' subagente professionista colui che, con l'onere di gestione a proprio rischio e spese e con compenso in tutto o in parte a provvigioni, dedica in modo abituale e prevalente la sua attività professionale all'incarico conferitogli direttamente dall'Agente Generale.

Art. 3 - Oggetto dell'incarico

1° comma - Il Subagente ha per incarico la produzione di affari di assicurazione per conto dell'Agente Generale preponente, nonché l'incasso, la sorveglianza, la conservazione, lo sviluppo, l'amministrazione del portafoglio a lui affidato, salvo diverse pattuizioni scritte.

2° comma - Le condizioni e norme che regolano l'incarico subagenziale debbono risultare dalla lettera o atto di nomina e relative appendici o, comunque, da pattuizioni scritte.

3° comma - Al Subagente può essere affidata una zona territorialmente delimitata per lo svolgimento dell'incarico subagenziale. Possono essergli affidati, previo accordo con l'Agente Generale, ulteriori compiti produttivi fuori della zona territoriale

eventualmente assegnata; in tal caso non sorge a favore del Subagente alcun diritto relativo alla gestione e all'incasso del portafoglio così acquisito.

4° comma - Il Subagente può nominare, previo nulla osta dell'Agente Generale, propri collaboratori, assumendosi tutti i diritti ed oneri che da tali rapporti possano derivare. La produzione di tali collaboratori sarà considerata utile per il Subagente a tutti gli effetti delle disposizioni di cui al presente accordo.

5° comma - L'incarico può essere affidato anche a più Subagenti, nel qual caso si ha il contratto di Cosubagenzia e l'incarico si intende sempre conferito congiuntamente e solidalmente, anche se è data ai Cosubagenti la facoltà di agire separatamente. Se nell'atto di nomina non sono precisate le quote di interessenza dei Cosubagenti, queste si presumono uguali.

6° comma - Il contratto di subagenzia può anche essere stipulato con una Società regolarmente costituita, nel qual caso devono essere preventivamente indicati dalla Società stessa i legali rappresentanti e coloro che muniti dei necessari poteri siano delegati dalla Società allo svolgimento della attività subagenziale. Salvo diversa pattuizione scritta, quando l'Agente Generale dichiara di non accettare la sostituzione di una o più delle persone originariamente designate, o l'aggiunta di altre persone fisiche nuove a quelle già designate, il contratto è sciolto di diritto e alla Società spettano le indennità di cui agli articoli da 28 a 36.

7° comma - Gli incarichi conferiti al medesimo Subagente dall'Agente Generale possono essere considerati come unico incarico a tutti gli effetti del presente accordo.

Nota a verbale all'art. 3

L'ANAGINA e l'ANSAINA si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 1987 per studiare uno schema di lettera di nomina tipo. Tale schema dovrà, in ogni caso, contenere:

- a) il riferimento all'applicabilità del presente accordo;
- b) la data di decorrenza dell'incarico;
- c) l'eventuale zona assegnata al Subagente;
- d) i rami nei quali il Subagente potrà acquisire affari;
- e) i compensi provvigionali comunque denominati (sopraprovvigioni, interessenze, rappels, etc.) stabiliti dall'Agente Generale;
- f) le norme regolanti gli adempimenti amministrativo-contabili;
- g) le norme regolanti i perfezionamenti e gli incassi.

Art. 4 - Oneri differiti

E' vietato al Subagente di gravare il portafoglio a lui affidato o singole polizze di oneri differiti nel tempo a beneficio di terzi, ivi compresi i contraenti e gli assicurati.

Art. 5 - Esercizi annuali - Provvigioni - Premi - Impresa

Nel testo delle norme che seguono il termine "esercizio" designa un periodo continuativo di 12 mesi decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; con la parola "provvigioni", negli articoli 15, 16, 19 e negli articoli da 31 a 36, si intendono tutti i compensi provvigionali al netto di storni e rimborsi conseguenti ad annullamenti, sostituzioni o riduzioni di contratti; con il termine "premi" si intendono i premi e gli accessori al netto di tasse ed imposte. Il termine "impresa" sta a

significare l'Ente (o gli Enti) di assicurazione, dai quali l'Agente Generale ha ricevuto l'incarico.

Art. 6 - Cauzione

1° comma - L'Agente Generale può chiedere al Subagente di prestare cauzione a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione assunta. L'ammontare della cauzione, la sua forma e gli eventuali criteri di adeguamento sono concordati tra le parti.

2° comma - La eventuale rinuncia dell'Agente Generale alla prestazione della cauzione da parte del Subagente deve risultare dalla lettera di nomina o comunque da una comunicazione scritta.

3° comma - Se costituita in contanti, la cauzione è fruttifera a favore del Subagente almeno degli interessi al tasso legale; se in titoli, è di spettanza del Subagente il relativo reddito.

4° comma - Fino alla definitiva concorde chiusura dei conti, il Subagente non può invocare la compensazione tra la cauzione ed importi da lui comunque dovuti all'Agente Generale. La cauzione è restituita al Subagente o ai suoi eredi non oltre 12 mesi dalla data dello scioglimento del contratto di subagenzia, sempreché sia stato versato all'Agente Generale quanto a lui spettante e siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi di cui all'art. 27.

5° comma - Tuttavia, se 12 mesi dopo la data di scioglimento del contratto di subagenzia non sia ancora avvenuta la definitiva chiusura dei conti o sia pendente una controversia giudiziale, ad istanza dell'Agente Generale o di terzi, comunque inerente all'incarico subagenziale, la cauzione viene svincolata soltanto dopo la definitiva concorde chiusura dei conti o dopo la definizione della predetta controversia, salvo che non sia stata sostituita da apposita polizza o da fidejussione bancaria.

Norma transitoria

Sono esentati dal prestare cauzione i Subagenti in possesso dei requisiti di cui al 3, comma, lettera a), dell'Accordo 25/2/74.

Art. 7 - Procuratore del Subagente

Il Subagente può avvalersi di procuratori, purché graditi all'Agente Generale e risponde in proprio del loro operato. Il gradimento dell'Agente Generale deve risultare per iscritto.

Art. 8 - Competenza degli affari

1° comma - Il Subagente può svolgere attività assicurativa esclusivamente per conto dell'Agente Generale che gli ha conferito l'incarico. Parimenti il Subagente non può produrre affari fuori dalla zona a lui eventualmente assegnata né direttamente, né tramite organizzazioni di lavoro e/o produttori intermediari comunque qualificati.

2° comma - Il Subagente, tuttavia, fuori del territorio a lui eventualmente assegnato

dall'Agente Generale può raccogliere, per effetto di proprie relazioni personali affari sporadici, i quali restano assegnati al suo portafoglio.

3° comma - Relativamente ai contratti da lui acquisiti, al Subagente spettano le provvigioni stabilite nella lettera di incarico.

Al Subagente, tuttavia, spetteranno anche i diritti provvigionali inerenti operazioni di aumento, sostituzioni o proroghe relative a contratti da lui acquisiti ed amministrati, anche nel caso in cui tali operazioni siano effettuate non da lui, ma tramite produttori, e/o impiegati e/o collaboratori comunque qualificati dell'Agenzia Generale; per gli anni successivi gli affari stessi continueranno a far parte a tutti gli effetti del portafoglio affidato al Subagente.

Per le operazioni di aumento, sostituzioni o proroghe relative a contratti amministrati ma non acquisiti dal Subagente potranno essere stabiliti accordi particolari di volta in volta tra l'Agente Generale e il Subagente a condizione che il Subagente stesso sia disponibile a collaborare per facilitare le operazioni suddette.

Per quanto contemplato dal 2° e 3° capoverso del presente comma è escluso ogni diritto del Subagente inerente all'acquisizione o alle operazioni di aumento, sostituzioni o proroghe relative: 1) - a contratti con pagamento a mezzo delega; 2) - ai rami trasporti, grandine e aeronautico.

4° comma - Al Subagente saranno parimenti riservati proporzionalmente tutti i benefici provvigionali che l'Agente Generale otterrà dal collocamento di quote in coassicurazione su affari acquisiti dal Subagente. La ripartizione e il collocamento delle quote in coassicurazione per i suddetti affari devono risultare da un accordo scritto laddove siano affidate al Subagente.

Art. 9 - Riduzione d'incasso per cessazione di esercizio, cessione nonché riduzione del territorio della Subagenzia

1° comma - Nel caso in cui l'Impresa cessi dall'esercizio di uno o più rami di assicurazione o effettui la cessione ad altre imprese di tutto o di parte di portafoglio amministrato dalla subagenzia o riduca il territorio dell'Agenzia Generale e sempreché l'avvenimento interessi un complesso di polizze gestite dal Subagente i cui premi annui ammontino almeno al 20% dei premi incassati dalla subagenzia nell'esercizio precedente, l'Agente Generale dovrà darne comunicazione scritta al Subagente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno.

Questi potrà recedere dal contratto, dandone a sua volta comunicazione scritta all'Agente Generale con lettera raccomandata con avviso di ritorno entro i 30 giorni successivi al ricevimento e con un preavviso di pari durata. Il recesso, comunque, non potrà essere esercitato oltre 60 giorni dalla data ufficiale dell'avvenimento. In tale ipotesi, al Subagente competono tutte le indennità previste dagli articoli da 28 a 36, sempreché spettanti.

2° comma - In caso di riduzione del territorio agenziale ad opera dell'Impresa dalla quale consegua una riduzione del portafoglio affidato al Subagente pari ad almeno il 20%, le indennità previste dagli articoli da 28 a 36, sempreché spettanti, al Subagente dimissionario, saranno corrisposte dagli Agenti Generali eventualmente assegnatari del relativo portafoglio ed in proporzione ad esso. Tuttavia, se entro il termine di mesi 30 dall'avvenimento il Subagente non abbia potuto ottenere in sede stragiudiziale dagli Agenti Generali interessati quanto dagli stessi dovuto proquota, questi ultimi saranno tenuti in solido per l'intero importo spettante al Subagente stesso.

3° comma - Qualora la riduzione di portafoglio o la riduzione del territorio subagenziale conseguano da provvedimento dell'Agente Generale, questi dovrà darne preventiva comunicazione scritta al Subagente almeno 20 giorni prima a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno.

Se l'avvenimento interessa un complesso di polizze i cui premi annui ammontino ad almeno il 25% dei premi incassati dalla subagenzia nell'esercizio precedente, il Subagente potrà, dandone a sua volta comunicazione scritta all'Agente Generale con lettera raccomandata con avviso di ritorno entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. In tal caso al Subagente competeranno tutte le indennità previste dagli articoli da 28 a 36, semprechè spettanti, nonché la ulteriore somma di cui all'art. 16, 3° comma.

Nel caso in cui il subagente non receda dal contratto gli spetterà, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento da parte dell'Agente Generale, l'indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 29 sull'incremento del monte premi attribuibile al portafoglio perduto maggiorato dell'80%. Dei premi incassati anteriormente all'avvenimento, relativi a detto portafoglio, si terrà conto al momento della cessazione dell'incarico di subagenzia nel calcolo dell'indennizzo sugli incassi di cui all'art. 30.

Al fine della determinazione del 25% di cui sopra si terrà conto anche delle singole percentuali di riduzione di portafoglio eventualmente intervenute nel corso di un triennio.

Art. 10 - Regolamento degli storni

1° comma - In tutti i casi di risoluzione anticipata o di riduzione di premio o di durata di una polizza, il Subagente è tenuto a rifondere la provvigione di acquisto per la parte del contratto di assicurazione rimasta ineseguita.

2° comma - Non vi è obbligo di rifondere la provvigione nei seguenti casi:

- a) quando l'Impresa proceda allo storno, o alla riduzione della polizza, in seguito a sinistro senza facoltà di ripresa;
- b) sulle polizze "infortuni" e/o "rimborso indennità spese di cura o ricovero da malattia e/o infortunio" e/o "malattia" e polizza "responsabilità civile professionale" per morte dell'Assicurato;
- c) sulle polizze risolte per sopravvenute disposizioni legislative;
- d) sulle polizze risolte o ridotte in seguito a distruzione di beni dovuta ad avvenimento avente carattere di pubblica calamità non coperto da assicurazione oppure a causa di guerra, nonché sulle polizze risolte in seguito a demolizione di stabili per esecuzione di piani regolatori;
- e) sulle polizze risolte a seguito di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, quando il relativo provvedimento intervenga dopo che siano state pagate almeno due annualità di premio;
- f) sulle polizze risolte o ridotte per le quali sia stata incassata la penale di storno prevista nelle condizioni polizza;
- g) nei casi di storno o di riduzione potestativa ad iniziativa dell'Impresa non previsti nelle precedenti lettere, purché lo storno o la riduzione non siano conseguenza di insolvenza del contraente, oppure di inesatte o manchevoli indicazioni atte a falsare la natura del rischio. In caso di dissenso sulla insolvenza, il Subagente può chiedere che sia esperita l'azione legale a proprie spese e, in caso di esito favorevole, l'Agente Generale dovrà procedere al riaccredito dell'importo

addebitato al Subagente.

3° comma - Sulle polizze stornate a seguito di sinistro con facoltà di ripresa a tariffa, il Subagente è tenuto alla rifusione della provvigione d'acquisto ove non abbia ripreso il contratto; qualora la predetta ripresa sia avvenuta, si procede al conguaglio provvigionale tra la vecchia e la nuova polizza. Nel caso di mancata ripresa, l'importo della provvigione da rifondere è ridotto alla metà, qualora sulla polizza stornata siano state pagate almeno tre annualità di premi.

4° comma - Nei casi di cambiamento di gestione o di trasferimento di portafoglio o comunque di assegnazione di portafoglio, salvo quanto previsto nel successivo comma, l'obbligo di rifondere la provvigione sussiste anche quando la provvigione d'acquisto non sia stata percepita dal Subagente subentrante, intendendosi pattuito che questi, nell'assumere l'incarico, come gode dei vantaggi così deve sottostare agli oneri del portafoglio.

5° comma - Qualora una polizza sia trasferita ad altra Subagenzia non si dà luogo alla restituzione della provvigione di acquisto da parte della Subagenzia che acquisì l'affare. Se detta polizza dopo il trasferimento sia risolta, l'Agente Generale regola lo storno della provvigione nei confronti del Subagente a cui la polizza stessa risulta assegnata all'atto della risoluzione, purché questi abbia incassato almeno un'annualità di premio, oppure abbia sostituito la polizza con altra; in caso diverso, lo storno si effettua a carico del Subagente dalla cui subagenzia proviene la polizza trasferita.

6° comma - L'Agente Generale addebita al Subagente uscente o ai suoi eredi gli storni di provvigione non appena sia in grado di liquidarne il relativo importo e comunque non oltre il termine di 12 mesi dalla data di cessazione dell'incarico del Subagente o, per l'ipotesi prevista al 4° comma del l'art. 27, dalla data di sottoscrizione del verbale di riconsegna; il Subagente uscente o i suoi eredi hanno la facoltà di esaminare presso l'Agenzia Generale la relativa documentazione.

Art. 11 - Provvigioni su premi incassati dall'Agente Generale direttamente o a mezzo di propri incaricati o compensati con indennità di sinistri e provvigioni su penali di storno

1° comma - La provvigione di incasso spetta interamente al Subagente anche quando i premi per i contratti da lui acquisiti e in carico al suo portafoglio siano stati versati - contrariamente a quanto concordato tra le parti nella lettera di nomina - all'Agente Generale, direttamente o tramite suoi collaboratori.

2° comma - Spetta pure al Subagente la provvigione d'incasso sugli importi da lui incassati a titolo di penale di storno di contratti e, parimenti, sui premi scaduti o di futura scadenza, che siano imputati a scomputo di pagamento di sinistri.

3° comma - Sono fatte salve le diverse pattuizioni in atto più favorevoli al Subagente.

Art. 12 - Pagamento a mezzo cambiali

1° comma - Nei casi in cui per disposizioni impartite dall'Agente Generale i premi siano stati pagati dagli Assicurati a mezzo di cambiali, il Subagente non è responsabile del buon fine di esse, quando abbia osservato ed eseguito le norme prescrittegli.

2° comma - La provvigione spetterà al Subagente soltanto se la cambiale sarà stata

incassata integralmente.

Art. 13 - Imposte e tasse a carico del Subagente

1° comma - Il Subagente sarà responsabile in proprio delle conseguenze della mancata osservanza da parte sua o dei suoi dipendenti o collaboratori delle leggi fiscali o in genere di qualsiasi altra legge concernente operazioni eseguite dalla Subagenzia.

2° comma - Sono a carico del Subagente le imposte, le tasse e gli altri oneri tributari, in genere iscritti nei ruoli a suo nome o sotto quello della Subagenzia, relativi all'esercizio della stessa.

3° comma - Nessuna rivalsa sarà esercitata dall'Agente Generale a carico del Subagente per gli oneri tributari ai quali l'Agente Generale è tenuto per legge.

4° comma - Gli oneri tributari sono a carico dell'Agente Generale o del Subagente a seconda delle disposizioni di legge e di regolamento fiscale, ad eccezione della tassa sulle insegne della Subagenzia, che sarà sopportata per metà dall'Agente Generale e per metà dal Subagente.

Art. 14 - Scioglimento del contratto di Subagenzia

Il contratto di Subagenzia può sciogliersi per:

- a) recesso dell'Agente Generale al di fuori dei casi contemplati nelle successive lettere c), e), f), e g);
- b) recesso del Subagente;
- c) limiti di età;
- d) invalidità totale;
- e) morte;
- f) giusta causa dell'Agente Generale o del Subagente;
- g) interdizione legale del Subagente; sua interdizione dai pubblici uffici od interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte; condanna a pena detentiva per delitto non colposo; sottoposizione ad una misura di sicurezza personale; condanna del Subagente a pena detentiva per delitto colposo, salvo che sia stata ordinata la sospensione condizionale della pena.

Art. 15 - Preavviso ed indennità sostitutiva

1° comma - La parte che recede dal contratto di subagenzia ai sensi dell'art. 14 lettera b), c), d), deve dare un mese di preavviso. Il preavviso deve essere comunicato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I termini di preavviso decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese.

2° comma - La parte che riceve il preavviso di recesso può rinunciarvi in qualsiasi successivo momento e con cessazione immediata del rapporto, senza che ne consegua obbligo di corrispondere all'altra parte alcun indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

La parte che non osserva in tutto o parzialmente l'obbligo del preavviso è tenuta a corrispondere all'altra un compenso sostitutivo per ogni mese o frazione di mese di preavviso dovuto, da computarsi sulle provvigioni lorde pagate al Subagente nell'anno precedente o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione.

Ai soli fini delle aliquote di cui all'art. 31, 3° comma, e delle anzianità richieste per le

somme di cui all'art. 16, 3° comma, all'art. 19, 1° comma, all'art. 20, punto 3, il periodo di preavviso va computato nella anzianità del Subagente anche se sostituito dalla corrispondente indennità.

3° comma - L'Agente Generale che recede dal contratto ai sensi dell'art. 14, lettera a), deve dare preavviso nei seguenti termini decorrenti dal 1° del mese:

- 1,5 mesi se il Subagente ha compiuto almeno 1 anno di gestione
- 2 mesi se il Subagente ha compiuto almeno 5 anni di gestione
- 3 mesi se il Subagente ha compiuto almeno 10 anni di gestione
- 4 mesi se il Subagente ha compiuto almeno 15 anni di gestione

4° comma - L'Agente Generale può sostituire in tutto o in parte il preavviso dovuto ai sensi del precedente 3° comma con una indennità determinata come segue:

- a) se il Subagente ha compiuto almeno 1 anno di gestione:
 - per il 1° mese di preavviso 1/24 delle provvigioni;
 - per i successivi 15 giorni 1/48 delle provvigioni;
- b) se il Subagente ha compiuto almeno 5 anni di gestione:
 - per il 1° mese di preavviso 1/20 delle provvigioni;
 - per il 2° mese di preavviso 1/22 delle provvigioni;
- c) se il Subagente ha compiuto almeno 10 anni di gestione:
 - per il 1° mese di preavviso 1/18 delle provvigioni;
 - per il 2° mese di preavviso 1/20 delle provvigioni;
 - per il 3° mese di preavviso 1/22 delle provvigioni;
- d) se il Subagente ha compiuto almeno 15 anni di gestione:
 - per il 1° mese di preavviso 1/12 delle provvigioni;
 - per il 2° mese di preavviso 1/18 delle provvigioni;
 - per il 3° mese di preavviso 1/20 delle provvigioni;
 - per il 4° mese di preavviso 1/22 delle provvigioni.

5° comma - Per il computo dell'indennità sostitutiva, si tiene conto delle provvigioni liquidate al Subagente nell'intero esercizio precedente quello di scioglimento del contratto o, in mancanza, negli ultimi 12 mesi di gestione.

6° comma - L'indennità sostitutiva del preavviso deve essere pagata entro un mese dallo scioglimento del contratto sempreché da parte del Subagente si siano adempiuti gli obblighi di cui all'art. 27. Qualora fosse impossibile stabilirne l'esatto importo l'indennità viene provvisoriamente calcolata in base ai dati dell'esercizio ancora precedente o, in mancanza, degli ultimi mesi disponibili salvo conguaglio entro i successivi 60 giorni.

Art. 16 - Recesso dell'Agente Generale

1° comma - In caso di scioglimento del contratto per recesso dell'Agente Generale ai sensi della lettera a) del precedente art. 14 spetta al Subagente una indennità di risoluzione calcolata nei modi e termini indicati ai successivi articoli da 28 a 36 se si trova nelle seguenti condizioni:

- a) che all'atto dello scioglimento il Subagente abbia compiuto almeno due anni di gestione, salvo quanto previsto all'art. 31;
- b) che per lo stesso periodo abbia operato esclusivamente per l'Agente Generale preponente per i rami oggetto dell'incarico, salvo esplicita dispensa scritta.

2° comma - Nel caso considerato nel presente articolo l'Agente Generale deve dare al Subagente il preavviso, o corrispondergli l'indennità sostitutiva, nei termini e secondo le misure di cui al precedente art. 15.

3° comma - Al Subagente che abbia compiuto almeno due anni di gestione e non abbia superato i 60 anni di età, sarà corrisposta oltre alle indennità di cui al 1° comma, semprechè spettanti, una ulteriore somma calcolata percentualmente a scaglioni sull'ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate al Subagente medesimo nell'esercizio precedente, come segue:

fino a 100.000.000 di provvigioni	5%
da 100.000.001 a 250.000.000 di provvigioni	3%
oltre 250.000.000 di provvigioni	1,5%

con un minimo di 3.000.000 e con un massima di:

L. 5.000.000 per i Subagenti che non abbiano compiuto 5 anni di gestione;

L. 7.000.000 per i Subagenti che abbiano compiuto 5 anni di gestione, ma non 10 anni;

L. 10.000.000 per i Subagenti che abbiano compiuto 10 anni di gestione.

Gli importi come sopra calcolati non potranno comunque superare il 100% dell'importo complessivo delle indennità dovute e saranno pagati entro 15 giorni dalla prima sommaria verifica dei titoli e comunque non oltre 45 giorni dalla data di scioglimento del contratto di subagenzia.

4° comma - Ai soli fini del 3° comma del presente articolo, dell'art. 19, 1° comma, punto 3), dell'art. 20, 1° comma, punto 3) e ai soli fini del computo degli anni di gestione ivi previsti, si considerano anche i precedenti incarichi subagenziali svolti dal Subagente senza soluzione di continuità presso la stessa Agenzia generale, sempre che si tratti di incarichi per la cessazione dei quali non sia stata già pagata l'ulteriore somma di cui agli stessi 3° comma del presente articolo, 1° comma, punto 3) dell'art. 19, 1° comma, punto 3) dell'art. 20.

5° comma - L'Agente Generale non potrà invocare comunque alcuna compensazione all'atto del pagamento della ulteriore somma di cui al 3° comma.

Art. 17 - Recesso del Subagente

1° comma - In caso di scioglimento del contratto di subagenzia ai sensi dell'art. 14, lettera b) il Subagente è tenuto a dare 1 mese di preavviso secondo le modalità di cui al 1° comma dell'art. 15.

2° comma - Il Subagente che non osserva in tutto o parzialmente l'obbligo del preavviso è tenuto a corrispondere all'Agente Generale il compenso sostitutivo nella misura di 1/24 delle provvigioni lorde corrisposte al Subagente nell'anno precedente.

Art. 18 - Recesso per limiti di età

1° comma - In caso di scioglimento del contratto di subagenzia per recesso dell'Agente Generale o del Subagente per aver superato il Subagente il limite di età di 65 anni:

- 1) il preavviso dovuto dalla parte recedente è di un mese ai sensi dell'art. 15, 1° comma;
 - 2) al Subagente spettano le indennità di risoluzione di cui agli articoli da 28 a 36.
- 2° comma* - Il limite di età di cui al 1° comma si intende r aggiunto al 31 dicembre dell'anno di compimento del 65° anno.

Art. 19 - **Recesso per invalidità totale del Subagente**

1° comma - In caso di scioglimento del contratto di subagenzia per recesso dell'Agente Generale o del Subagente per invalidità totale del Subagente:

- 1) il preavviso dovuto dalla parte recedente è di un mese ai sensi dell'art. 14, 1° comma;
- 2) al Subagente spettano le indennità di risoluzione di cui agli art. da 28 a 36;
- 3) al Subagente che abbia compiuto almeno 1 anno di gestione e non abbia superato il 65° anno di età spetta, inoltre, una somma calcolata percentualmente a scaglioni sull'ammontare delle provvigioni complessivamente liquidate al Subagente medesimo nell'esercizio precedente, come dal seguente prospetto:

Scaglioni	%
fino a 12.000.000 di provvigioni	10
da 12.000.000 a 30.000.000 di provvigioni	8
oltre 30.000.000 di provvigioni	4

Tale somma non potrà comunque essere inferiore al limite minimo di lire 2.000.000, nè superiore al limite massimo di:

- L. 5.000.000 per i Subagenti che nell'esercizio precedente abbiano incassato un cumulo di premi netti pari o superiore a lire 50.000.000, ma inferiore a 100.000.000. =;
- L. 10.000.000 per i Subagenti che nell'esercizio precedente abbiano incassato un cumulo di premi netti pari o superiore a lire 100.000.000, ma inferiore a 200.000.000. =;
- L. 15.000.000 per i Subagenti che nell'esercizio precedente abbiano incassato un cumulo di premi netti pari o superiore a lire 200.000.000, ma inferiore a 500.000.000. =;
- L. 20.000.000 per i Subagenti che nell'esercizio precedente abbiano incassato un cumulo di premi netti pari o superiore a lire 500.000.000. =.

La somma, come sopra calcolata, non potrà superare il 100% dell'importo complessivo delle indennità dovute e sarà corrisposta entro 15 giorni dalla prima sommaria verifica dei titoli e comunque non oltre 30 giorni dalla data di scioglimento del contratto di subagenzia.

Le suddette somme non spetteranno qualora l'Agente Generale abbia contratto a favore del Subagente una polizza che garantisca un capitale di almeno 20 milioni per invalidità permanente da infortunio o malattia.

2° comma - Qualora l'invalidità totale sia contestata, l'accertamento è deferito ad un collegio di tre medici composto di un membro nominato dall'Agente Generale e di un membro nominato dal Subagente, i quali di comune accordo nominano il terzo. Ove non vi sia accordo sulla nomina del terzo, questi è designato dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione sul territorio in cui ha sede la gestione. Il giudizio sul grado della invalidità così pronunciato è vincolante per le parti ed inoppugnabile.

Art. 20 - **Recesso per morte del Subagente**

In caso di scioglimento del contratto di subagenzia per morte del Subagente:

- 1) non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso;
- 2) agli eredi legittimi o testamentari spettano le indennità di risoluzione di cui agli art.

da 28 a 36;

- 3) agli eredi legittimi o testamentari spetta, inoltre, in quanto dovuta, l'ulteriore somma di cui al 1° comma, punto 3) dell'art. 19.

Tale somma non spetterà qualora l'Agente Generale abbia contratto a favore del Subagente una polizza che garantisca un capitale di almeno 20 milioni caso morte.

Art. 21 - Recesso per giusta causa

1° comma - In caso di scioglimento del contratto di subagenzia per recesso dell'Agente Generale o del Subagente per giusta causa:

- 1) non è dovuto alcun preavviso;
- 2) se recedente è l'Agente Generale, al Subagente spettano le indennità di risoluzione di cui agli articoli da 31 a 36; se recedente è il Subagente, allo stesso spettano le indennità di risoluzione previste per il caso di recesso dell'Agente Generale.

2° comma - La deficienza di produzione non costituisce "giusta causa".

Art. 22 - Recesso per interdizione o restrizione della libertà personale del Subagente

Nei casi di scioglimento del contratto di subagenzia per:

- 1) interdizione legale del Subagente;
 - 2) interdizione del Subagente dai pubblici uffici o sua interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
 - 3) condanna a pena detentiva per delitto colposo;
 - 4) sottoposizione ad una misura di sicurezza personale;
- non è dovuto preavviso ed al Subagente spetta l'importo dell'indennità di risoluzione calcolata come previsto per il caso di suo recesso. Ove la condanna, o la sottoposizione ad una misura di sicurezza personale, siano conseguenza di atti o fatti del Subagente in danno dell'Agente Generale o dell'Impresa, l'indennità di risoluzione di cui sopra sarà corrisposta solo 60 giorni dopo la definizione giudiziale o consensuale dei danni.

Art. 23 - Provvigioni spettanti al Subagente dopo la cessazione dell'incarico

1° comma - Sono riconosciute al Subagente uscente o agli eredi del Subagente deceduto, previa riduzione di ogni eventuale aggravio di qualsiasi natura:

- a) le provvigioni di acquisto a mano a mano che matureranno in seguito al pagamento dei premi, sempreché relative a polizze già perfezionate al momento della cessazione dell'incarico;
- b) le provvigioni di acquisto relative a polizze in corso di emissione che siano perfezionate entro 30 giorni dalla data di invio del carico delle polizze stesse da parte dell'Agenzia Generale alla Direzione Generale, sempreché la cessazione del rapporto sia avvenuta per recesso dell'Agente Generale.

Tuttavia, nei confronti degli eredi del Subagente deceduto, vengono riconosciute anche le provvigioni di acquisto relative a polizze in corso di emissione al momento del decesso, purché perfezionate entro i 3 mesi successivi;

- c) le eventuali sopraprovvigioni stabilite in base ad un minimo annuo di produzione, sempreché siano trascorsi almeno quattro mesi dal periodo fissato per il

riconoscimento di tali sopraprovvigioni e il Subagente abbia raggiunto, nel detto periodo, una produzione proporzionale a quella richiesta per l'intero esercizio.
2° comma - Nei casi di provvigioni di acquisto e di incasso unificate e sempre previa deduzione di ogni eventuale aggravio di qualsiasi natura:

- a) per le polizze con pagamento frazionato del premio sulle rate residue del premio dell'annualità in corso al momento della cessazione dell'incarico è riconosciuto al Subagente uscente il 50% delle provvigioni stesse;
- b) sulle polizze a regolazione posticipata del premio viene riconosciuto al Subagente uscente il 50% delle provvigioni liquidate sui regolamenti di premio relativi ad annualità in corso al momento della cessazione dell'incarico e sempreché le regolazioni stesse avvengano entro e non oltre il termine di 15 mesi dalla cessazione dell'incarico.

3° comma - Sono fatte salve le intese che si raggiungano in sede di trapasso tra tutte le parti interessate (Agente Generale, Subagente uscente od eredi del Subagente deceduto, Subagente subentrante).

Art. 24 - Oneri e responsabilità del Subagente cessato

1° comma - Rimane a carico del Subagente cessato o dei suoi eredi la liquidazione di qualsiasi pretesa avanzata dai dipendenti, produttori e collaboratori, comunque inquadrati e qualificati, della subagenzia o da ogni altra persona od Ente in rapporto alla gestione della subagenzia stessa.

2° comma - Il Subagente, è altresì responsabile in proprio per le conseguenze della mancata osservanza da parte sua o dei suoi dipendenti delle leggi e dei regolamenti fiscali e di qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare concernente le operazioni della subagenzia.

Art. 25 - Successione nella Subagenzia di familiari del Subagente

Qualora su richiesta del Subagente cessante l'Agente Generale consenta a sostituirlo con membri della famiglia, il regolamento dei relativi rapporti può essere concordato tra l'Agente Generale, il Subagente cessante e il Subagente subentrante. In caso di disaccordo detti rapporti saranno regolati in base alle norme di cui al presente accordo.

Art. 26 - Certificato di gestione

Avvenuta la cessazione dell'incarico, l'Agente Generale dovrà rilasciare, a richiesta del Subagente, un certificato attestante la gestione tenuta e la durata della stessa, con l'indicazione dell'eventuale zona della subagenzia e dei rami trattati.

Art. 27 - Riconsegne all'Agente Generale

1° comma - Alla cessazione dell'incarico, il Subagente od i suoi eredi devono consegnare all'Agente Generale, e per lui al suo rappresentante munito di delega scritta, tutto quanto sia di pertinenza dell'Impresa e dell'Agente Generale, o comunque inerente al portafoglio subagenziale.

In particolare, devono essere immediatamente versati i saldi di chiusura di cassa e deve essere consegnato tutto quanto, comunque costituito, riguardi il portafoglio scaduto o in corso, la contabilità e l'attività subagenziale. A titolo esemplificativo:

eventuali atti di procura, archivio dei contratti, archivio morto, schedari, elenchi, scadenzari, corrispondenza, atti, registri, titoli (quali polizze, appendici, quietanze premi). Qualora i dati relativi ai contratti di assicurazione o quelli relativi alla gestione e amministrazione dei medesimi siano in tutto o in parte contenuti in supporti non tradizionali (come schede, nastri, dischi, films e simili), l'Agente Generale - se non ne preferisca la traduzione in chiaro - acquista tali supporti corrispondendone al Subagente il prezzo, calcolato come se questi fossero allo stato vergine: in tal caso, il Subagente deve anche fornire i codici e le istruzioni necessarie per la lettura e l'utilizzazione dei dati.

2° comma - Eventuali impianti, programmi di utilizzo e apparecchiature ("hardware" e "software") per la elaborazione elettronica dei dati da installare presso la subagenzia dovranno essere preventivamente regolati con accordo scritto tra l'Agente Generale e il Subagente, anche in base alle intese o convenzioni che intervenissero tra le parti stipulanti il presente accordo relativamente all'acquisto o noleggio dello "hardware" e "software" e alla manutenzione.

3° comma - Le operazioni di consegna sono fatte risultare da apposito verbale da redigersi almeno in duplice copia entro 90 giorni dalla data dello scioglimento del contratto di subagenzia. Il verbale deve essere sottoscritto dall'Agente Generale o un suo delegato e dal Subagente o un suo delegato o dai suoi eredi alla chiusura delle operazioni di riconsegna. Le eventuali contestazioni, che non esonerano il Subagente od i suoi eredi dagli adempimenti dei precedenti comma, devono risultare dal verbale stesso, con le ragioni e le riserve delle parti.

Il Subagente od i suoi eredi non possono invocare compensazioni tra i saldi di spettanza dell'Agente Generale e i loro crediti nei confronti di quest'ultimo od altri diritti o la cauzione.

4° comma - In caso di mancata sottoscrizione da parte del Subagente o dei suoi eredi entro venti giorni dalla data di presentazione del verbale di riconsegna, l'Agente Generale, entro 30 giorni, deve provvedere all'invio del verbale con lettera raccomandata A.R. o alla sua notifica per il tramite di ufficiale giudiziario. Il verbale di consegna produce tutti i propri effetti dalla data di sottoscrizione di cui al 3° comma o, in mancanza, 30 giorni dopo l'invio di cui al presente comma.

5° comma - Salvo diversa convenzione scritta dalle parti, restano nella disponibilità del Subagente, o dei suoi eredi i mobili, le macchine, gli impianti e simili, se non sono di proprietà dell'Impresa o dell'Agente Generale.

6° comma - Il Subagente, od i suoi eredi, prima della sottoscrizione dei relativi atti, hanno facoltà di esaminare presso l'Agente Generale i conteggi relativi al calcolo delle indennità, nonché la documentazione riguardante i conti di chiusura della gestione.

7° comma - I termini di cui al precedente 3° comma si intendono raddoppiati per le subagenzie che abbiano un portafoglio superiore ad 1 miliardo.

Art. 28 - Indennità di risoluzione per i rami: Furto, Incendio, Infortuni, Malattie, Responsabilità Civile, Responsabilità Civile Auto, Automobili Rischi Diversi e Vetri

Le indennità di risoluzione spettanti al Subagente per i rami furto, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile, responsabilità civile auto, automobili rischi diversi e vetri, sono calcolate secondo le norme contenute nei successivi articoli 29, 30, 31.

Art. 29 - Indennità sull'incremento del monte premi dei rami elencati all'art. 28

1° comma - Sull'incremento apportato al portafoglio dei rami elencati all'art. 28 spetta una indennità calcolata in base alle percentuali di cui al 5° comma.

2° comma - L'incremento consiste nella differenza tra il monte premi esistente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente quello dello scioglimento del contratto (monte premi finale) ed il monte premi esistente al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la nomina (monte premi iniziale). Quando lo scioglimento del contratto avvenga al 31 dicembre, come monte premi finale si considera il monte premi esistente il giorno stesso dello scioglimento del contratto di agenzia.

3° comma - Il monte premi è costituito dal cumulo:

- a) dei premi da esigere riguardanti polizze stipulate per durata poliennale, in corso al 31 dicembre dell'anno da considerare, con esclusione dei premi scaduti entro tale data;
- b) dei premi da esigere - riguardanti polizze annuali e poliennali per le quali si siano verificate alla data suddetta le condizioni per la tacita proroga - che verranno a scadere dopo la data medesima nel periodo per il quale il contratto è stato prorogato.

4° comma - Dalla differenza fra i due monte premi va dedotta una percentuale del 15%.

5° comma - Le percentuali, da applicarsi a favore del Subagente sulla cifra di incremento, al netto della deduzione di cui sopra, sono le seguenti, da computarsi a scaglioni sul totale complessivo dell'incremento di tutti i rami considerati nell'art. 28:

	Scaglioni		Percentuali
fino a	L. 40.000.000		3,78
da	L. 40.000.000	a L. 100.000.000	2,88
da	L. 100.000.000	a L. 150.000.000	2,02
da	L. 150.000.000	a L. 200.000.000	1,57
oltre	L. 200.000.000		0,99

6° comma - Nel caso sia imprecisato il monte premi iniziale, questo viene calcolato moltiplicando i premi incassati nell'esercizio immediatamente precedente quello della nomina per un coefficiente pari al rapporto tra il monte premi finale e l'importo dei premi incassati nell'ultimo esercizio, coefficiente che non può essere applicato in misura superiore a cinque. Qualora sia imprecisato anche l'incasso dell'esercizio immediatamente precedente quello della nomina, l'incasso stesso viene convenzionalmente ricostruito in base agli introiti degli esercizi successivi regolarmente contabilizzati, facendo una opportuna proporzione in base al numero degli esercizi ed ai progressi di anno in anno realizzati.

7° comma - E' comunque facoltà dell'Agente Generale determinare il monte premi per il computo dell'indennità applicando il moltiplicatore sei all'incasso dell'esercizio immediatamente precedente l'inizio della gestione ed all'incasso dell'ultimo esercizio.

8° comma - Il monte premi relativo al portafoglio eventualmente trasferito alla subagenzia nel corso della gestione deve essere, agli effetti del computo dell'incremento, detratto dal monte premi finale. Se nel corso della gestione sia stata sottratta alla subagenzia una parte del portafoglio (non qualche singola polizza) si tiene conto della diminuzione del portafoglio premi avvenire verificatasi per tale

circostanza, ed a questo effetto all'incremento del monte premi si aggiunge l'importo di premi avvenire stornati all'atto dello stralcio, semprechè il Subagente non abbia ricevuto, in cambio di tale diminuzione di portafoglio, l'indennità regolata dall'ultimo comma dell'art. 9 od altro speciale compenso.

Art. 30 - Indennità in base agli incassi dei rami elencati all'art. 28

1° comma - Al Subagente purché nell'ultimo esercizio abbia incassato complessivamente in tutti i rami esercitati, fra quelli elencati all'art. 25, almeno L. 15 milioni di premi, è corrisposta una indennità calcolata sull'ammontare complessivo dei premi da lui incassati nei rami anzidetti negli anni interi di gestione, esclusa sempre la frazione di anno finale.

2° comma - Sulla somma degli incassi come sopra accertata vengono applicate a scaglioni le seguenti aliquote:

	Scaglioni		Percentuali
fino a	L. 150.000.000		0,75
da	L. 150.000.000	a L. 350.000.000	0,54
oltre	L. 350.000.000		0,27

Art. 31 - Indennità in base alle provvigioni dei rami elencati all'art. 28

1° comma - Al Subagente spetta altresì un'indennità determinata in percentuale sulla media annua delle provvigioni liquidategli negli ultimi tre esercizi per i rami elencati all'art. 28.

2° comma - Se nel periodo di gestione non siano compresi tre esercizi, la media provvigionale, su cui è da applicare la percentuale, viene calcolata sulla base delle provvigioni liquidate durante l'intera gestione, il cui importo deve, a tale effetto, essere diviso per il numero dei mesi di durata della gestione e quindi moltiplicato per 12, per il ragguaglio all'anno; se peraltro la gestione, pur non comprendendo tre esercizi, sia durata più di 36 mesi, sono da considerarsi, per stabilire la media, le provvigioni liquidate durante i primi 36 mesi di gestione.

3° comma - La misura della percentuale da applicare sulla media annua delle provvigioni è determinata in corrispondenza al numero degli anni interi di gestione compiuti (escluse le frazioni di anno), secondo la scala seguente:

anzianità	percentuale
fino a 2 anni compiuti	1,20
fino a 3 anni compiuti	3
fino a 4 anni compiuti	4
fino a 5 anni compiuti	5
fino a 6 anni compiuti	6
fino a 7 anni compiuti	7
fino a 8 anni compiuti	8
fino a 9 anni compiuti	10
fino a 10 anni compiuti	13
fino a 11 anni compiuti	16
fino a 12 anni compiuti	19
fino a 13 anni compiuti	22
fino a 14 anni compiuti	25
fino a 15 anni compiuti	28
fino a 16 anni compiuti	31

fino a 17 anni compiuti	34
fino a 18 anni compiuti	36
fino a 19 anni compiuti	38
fino a 20 anni compiuti	40

Per ogni successivo anno di gestione compiuto la percentuale viene aumentata dello 0,35%.

Art. 32 - Calcolo delle indennità ramo vita

1° comma - Il calcolo dell'indennità del ramo vita, semprechè spettante, sarà effettuato applicando l'aliquota del 2,10% alle provvigioni liquidate durante il corso della gestione.

2° comma - Per i Subagenti ai quali siano stati conferiti incarichi per rami diversi da vita e capitalizzazione ed abbiano compiuto almeno tre anni di gestione, la predetta aliquota viene elevata:

- a) al 2,60% se sia stato a loro liquidato per provvigioni del ramo vita nell'ultimo triennio più del 25% delle provvigioni degli altri rami;
- b) al 3% se le provvigioni vita nello stesso periodo abbiano superato il 50% delle altre; in quest'ultimo caso, sugli importi di provvigioni vita fino ad una media di L. 5.000.000 annui per tutta la durata della gestione, si applica l'aliquota del 4%.

Art. 33 - Indennità per il ramo bestiame

L'indennità per il ramo bestiame viene commisurata all'1,20% delle provvigioni liquidate al Subagente nei venti anni di gestione anteriore allo scioglimento del contratto di subagenzia; allo 0,60% delle provvigioni liquidate al Subagente, negli anni precedenti il ventennio.

Art. 34 - Indennità per il ramo grandine

L'indennità per il ramo grandine viene calcolata applicando sulle provvigioni liquidate al Subagente nel corso della gestione fino a L. 10.000.000 di provvigioni, l'aliquota dell'1,80%; su quanto eccede i 10.000.000, la aliquota dello 0,90%.

Art. 35 - Indennità relativa al ramo trasporti

L'indennità relativa al ramo trasporti viene commisurata allo 0,60% delle provvigioni su affari di merci (esclusi quindi i corpi) liquidate al Subagente nel corso della gestione.

Art. 36 - Indennità per altri rami

Per tutti gli altri rami non previsti nei precedenti articoli, viene commisurata una indennità pari all'1,20% delle provvigioni liquidate per detti rami al Subagente nel corso della gestione.

Art. 37 - Pagamento delle indennità

1° comma - Le indennità, di cui agli art. 28 - 36, saranno pagate per intero a chi di

ragione immediatamente dopo la concorde chiusura dei conti ed il regolamento del relativo saldo, quando si tratti di un Subagente che abbia rilasciato o rilasci cauzione di valore reale pari ad almeno il 30% degli indennizzi e purché tale cauzione sia libera da ogni passività. In caso diverso, dopo la concorde chiusura dei conti e il regolamento del relativo saldo, le indennità saranno pagate nella misura del 70%. La restante parte sarà pagata dopo sei mesi, sempre dalla concorde chiusura dei conti e dal regolamento del relativo saldo, ma non prima di un anno dalla cessazione dell'incarico.

2° comma - Dalle indennità, spettanti al Subagente o ai suoi eredi, sarà dedotto quanto sia dovuto dal Subagente all'Agente Generale.

3° comma - Nel caso in cui dopo sei mesi dalla cessazione dell'incarico non sia ancora avvenuta la definitiva concorde chiusura dei conti con regolamento del relativo saldo, si provvede all'accertamento delle indennità calcolandole in base agli elementi non contestati e, qualunque sia l'ammontare della cauzione rispetto a quello delle indennità anzidette, viene pagato, a titolo d'acconto, il 70% delle indennità stesse, al netto dell'eventuale saldo a debito del Subagente, risultante all'Agente Generale. La liquidazione definitiva ed il conguaglio con quanto già pagato avviene alla definitiva chiusura dei conti con regolamento del relativo saldo, consensualmente o giudizialmente determinata, ma non prima di un anno dalla cessazione dell'incarico e non oltre 16 mesi laddove la definizione sia stata consensuale.

Art. 38 - Subagenzia gestite da più Subagenti - attribuzione delle attività

1° comma - Nonostante il carattere congiunto dell'incarico subagenziale, lo scioglimento del contratto di subagenzia nei confronti di uno o di alcuni dei Cosubagenti non è di per sé causa di scioglimento nei confronti dell'altro o degli altri Cosubagenti, i quali conservano a tutti gli effetti l'anzianità di gestione maturata.

2° comma - Nell'ipotesi prevista dal 1° comma, l'intera subagenzia verrà provvisoriamente gestita dal Subagente o dai Subagenti rimasti in carica, fino alla nomina da parte dell'Agente Generale del nuovo Cosubagente o dei nuovi Cosubagenti ovvero fino all'affidamento da parte dell'Agente Generale stesso dell'intera subagenzia al Subagente o ai Subagenti rimasti in carica.

3° comma - Qualora l'Agente Generale decida di affiancare altro Cosubagente o altri Cosubagenti e il Subagente o i Subagenti rimasti in carica comunichino di non essere d'accordo sul nuovo Cosubagente o sui nuovi Cosubagenti o sulle modalità dell'inserimento - salvo che l'Agente Generale decida, ravvisandone i presupposti, di suddividere il territorio subagenziale in modo che al Subagente o ai Subagenti rimasti in carica sia affidata una subagenzia sostanzialmente corrispondente all'originaria quota di interessenza della subagenzia preesistente e il Subagente o i Subagenti rimasti in carica accettino tale affidamento - il loro contratto si risolve con diritto al trattamento di cui agli articoli da 28 a 36 fermo restando il preavviso di cui all'art. 17, lettera a).

4° comma - Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, qualora lo scioglimento del contratto di cui al 1° comma sia avvenuto per recesso del Subagente, l'Agente Generale non potrà - per un periodo di due anni - nominare nella stessa zona il Subagente o i Subagenti receduti.

5° comma - Il Subagente o i Subagenti rimasti in carica all'atto dell'inserimento del nuovo o dei nuovi Cosubagenti ovvero all'atto dell'affidamento a loro dell'intera

subagenzia potranno ottenere l'immediata corresponsione delle indennità di cui agli artt. da 28 a 36, nel qual caso si considera iniziato nei loro confronti un rapporto nuovo a tutti gli effetti.

6° comma - Il conteggio delle indennità spettanti ai Cosubagenti viene effettuato cumulativamente per l'intera subagenzia, salvo l'eventuale necessità di calcoli separati in relazione alla diversa durata di gestione o al diverso titolo di ciascun Cosubagente.

7° comma - L'attribuzione delle indennità e loro parti, come sopra calcolate, viene effettuata distintamente per ciascun Cosubagente in ragione dei rispettivi diritti, tenuto conto dell'anzianità di gestione, del titolo e dell'interessenza dei singoli Cosubagenti ai proventi subagenziali.

Tale interessenza si considera sempre eguale, salvo diversa dichiarazione coeva al contratto di subagenzia o diversa dichiarazione successiva espressamente accettata dall'Agente Generale.

La rivalsa di cui all'art. 40 relativa all'indennità dovuta al Subagente o ai Cosubagenti cessati viene esercitata nei confronti del nuovo o dei nuovi Cosubagenti, ferma restando la solidarietà dell'intera gestione verso l'Agente Generale.

Resta comunque inteso che si dovrà tenere conto della eventuale variazione della quota di interessenza del Cosubagente o dei Cosubagenti rimasti in carica.

Art. 39 - Cambiamento di gestione dell'Agente Generale

In caso di cambiamento di gestione dell'Agente Generale il rapporto con il Subagente o i Cosubagenti prosegue nei confronti dell'Agente Generale subentrante il quale assume tutti i diritti e gli obblighi relativi.

Art. 40 - Effetto liberatorio delle indennità

Con le provvigioni maturate sino alla cessazione dell'incarico, con quelle di cui all'art. 23 e con le indennità regolate dalle norme del presente accordo è saldato ogni credito del Subagente, per ogni suo diritto, ragione o pretesa anche a titolo di danni ed in relazione anche agli articoli 1750 e 1751 del C.C. in dipendenza della cessazione dell'incarico; così ugualmente per il caso di morte restano tacitati ogni diritto, ragione o pretesa degli eredi.

Art. 41 - Rivalsa

1° comma - E' riconosciuto all'Agente Generale il diritto di rivalsa verso il Subagente subentrante per le indennità ed altre somme dovute al Subagente cessato o ai suoi eredi in dipendenza dalla risoluzione del rapporto di subagenzia, nonché per l'indennità dovuta al Subagente nei casi previsti dall'art. 9.

2° comma - Il versamento dell'importo per cui è ammessa la rivalsa viene effettuato in rate annuali, uguali e anticipate, comprensive dell'interesse annuo del 3%. La rateizzazione, salvo che il Subagente non lo consenta, non può essere inferiore a 6 annualità.

3° comma - Nel caso in cui al Subagente, all'atto della nomina o successivamente, sia stato affidato un portafoglio senza contropartita di rivalsa o di altro compenso speciale a favore dell'Agente Generale, salvo il caso in cui l'Agente Generale non vi abbia rinunciato per iscritto, i relativi premi verranno detratti da quelli utili per il

calcolo degli indennizzi in base all'incasso premi. La stessa detrazione sarà operata per il calcolo dei compensi provvigionali d'incasso utili per l'indennizzo del ramo vita. Non saranno operate le suddette detrazioni nel caso di passaggio di gestione dell'Agenzia Generale, quando siano trascorsi i seguenti periodi dall'assegnazione dei rispettivi portafogli all'incasso:

- a) 3 anni per il ramo vita;
- b) 6 anni per i rami elementari.

4° comma - Sono fatti salvi i diversi regolamenti che siano stati concordati tra le parti all'atto della nomina del Subagente.

5° comma - In caso di cessazione dell'incarico non saranno dovute dal Subagente cessato le rate non ancora scadute, mentre sarà diritto dell'Agente Generale esercitare la rivalsa verso l'eventuale nuovo Subagente anche per la parte non ancora recuperata.

Art. 42 - Condizioni più favorevoli

I trattamenti in atto, complessivamente considerati, non devono, per la materia regolata dal presente accordo, essere meno favorevoli per il Subagente del trattamento complessivo previsto dall'accordo stesso e vanno pertanto adeguati. Non possono essere ridotti, nel loro complesso, i trattamenti in atto che risultino più favorevoli al Subagente del trattamento complessivo previsto dal presente accordo.

Art. 43 - Decorrenza e durata

Il presente accordo ha decorrenza dal 1/1/1987; esso tuttavia non si applica ai rapporti risolti o per i quali sia in corso di preavviso la risoluzione alla data della sua stipulazione.

Il presente accordo scade il 31 dicembre 1990 e si rinnoverà tacitamente per un periodo di due anni e così di seguito di biennio in biennio, salvo disdetta scritta da farsi per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno quattro mesi prima di ogni scadenza.

A.N.S.A.I.N.A.

A.N.A.G.I.N.A.